

**Rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 26 maggio 2016)

Pagina 134, articolo 33, paragrafo 1:

*anziché:* «1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 4, agli articoli da 8 a 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 3, agli articoli da 16 a 19, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 3 e 7, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 3, e agli allegati II e III entro 16 giugno 2019. ESSI comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.»

*leggasi:* «1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 4, agli articoli da 8 a 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 3, agli articoli da 16 a 19, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafi 3 e 7, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 3, e agli allegati II e III entro 16 giugno 2019. ESSI comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.»

---

**Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 235 del 9 settembre 2015)

Pagina 28, allegato I, capitolo II, nella sezione Scheme name (clausola 5.3.6), secondo capoverso:

*anziché:* ««EN\_name\_value» = «Elenco di fiducia contenente informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati soggetti alla vigilanza dello Stato membro emittente, unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.»»,

*leggasi:* ««EN\_name\_value» = «Trusted list including information related to the qualified trust service providers which are supervised by the issuing Member State, together with information related to the qualified trust services provided by them, in accordance with the relevant provisions laid down in Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC.»».

Pagina 28, allegato I, capitolo II, nella sezione Scheme information URI (clausola 5.3.7), lettera a):

*anziché:* «a) Informazioni introduttive generali, comuni a tutti gli Stati membri, relative all'ambito di applicazione e al contesto dell'elenco di fiducia, al regime soggiacente di vigilanza e, se del caso, il/i regime/i nazionale/i di approvazione (ad esempio per l'accreditamento). Il testo comune da utilizzare è il testo seguente, in cui la stringa di caratteri «[nome del pertinente Stato membro]» è sostituita dal nome del pertinente Stato membro:

«Il presente elenco è l'elenco di fiducia che contiene informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati soggetti alla vigilanza di/dell'/del/della [nome del pertinente Stato membro], unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.»